

DIRETTIVA 93/102/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1993

recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/72/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino,

considerando che, date le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, le misure comunitarie previste dalla presente direttiva sono necessarie, se non addirittura indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; che tali obiettivi non possono essere conseguiti a livello dei singoli Stati membri e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 79/112/CEE;

considerando che, senza nuocere all'informazione del consumatore, è opportuno completare l'elenco degli ingredienti di cui all'allegato I della direttiva 79/112/CEE, per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico;

considerando che la direttiva 89/107/CEE del Consiglio⁽³⁾, concernente gli additivi che possono essere impiegati nei prodotti alimentari contiene, nell'allegato I, un elenco delle categorie di additivi alimentari cui la direttiva si applica;

considerando che tale elenco contiene categorie che non sono riportate o che sono riportate in modo diverso nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 79/112/CEE;

considerando che, per armonizzare le varie disposizioni comunitarie, è necessario adeguare l'elenco della direttiva 79/112/CEE all'elenco approvato dal Consiglio nell'ambito della direttiva 89/107/CEE, se ciò risponde all'esigenza di una migliore informazione dei consumatori;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II della direttiva 79/112/CEE è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1994.

Tali misure devono:

- ammettere la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995;
- vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 30 giugno 1996.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(²) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 27.

(³) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

ALLEGATO I

Categorie di ingredienti per i quali l'indicazione della categoria può sostituire quella del nome specifico

<i>Definizione</i>	<i>Denominazione</i>
Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva	<p>« Olio », completata :</p> <p>— o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi ;</p> <p>— o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.</p> <p>L'attributo « idrogenato » deve accompagnare la menzione di un olio idrogenato</p>
Grassi raffinati	<p>« Grasso » o « materia grassa », completata :</p> <p>— o dall'aggettivo qualificativo « vegetale » o « animale », a seconda dei casi ;</p> <p>— o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale.</p> <p>L'attributo « idrogenato » deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato</p>
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	<p>« Farine », seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso</p>
Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi	<p>« Amido(i) / fecola(e) »</p>
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	<p>« Pesce(i) »</p>
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	<p>« Formaggio(i) »</p>
Tutte le spezie che non superino il 2 % in peso del prodotto	<p>« Spezia(e) o miscela di spezie »</p>
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2 % in peso del prodotto	<p>« Pianta(e) aromatica(che) o miscela di piante aromatiche »</p>
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	<p>« Gomma base »</p>
Pangrattato di qualsiasi origine	<p>« Pangrattato »</p>
Qualsiasi categoria di saccarosio	<p>« Zucchero »</p>
Destrosio anidro e monoidrato	<p>« Destrosio »</p>
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	<p>« Sciroppo di glucosio »</p>
Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele	<p>« Proteine del latte »</p>

Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato	« Burro di cacao »
Qualsiasi tipo di frutta candita che non superi il 10 % in peso del prodotto	« Frutta candita »
Miscele di ortaggi che non superino il 10 % del peso della derrata	« Ortaggi »
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento n. 822/87 del Consiglio ⁽¹⁾	« Vino »

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

ALLEGATO II

Ingredienti obbligatoriamente indicati con il nome della categoria seguito dai loro nomi specifici o dal numero CE

Coloranti
Conservanti
Antiossidanti
Emulsionanti
Addensanti
Agenti gelificanti
Stabilizzanti
Esaltatori di sapidità
Acidi
Regolatori di acidità
Antiagglomeranti
Amidi modificati ⁽¹⁾
Edulcoranti
Agenti lievitanti
Agenti antischiumogeni
Agenti di rivestimento
Sali di fusione ⁽²⁾
Agenti di trattamento della farina
Agenti rassodanti
Agenti umidificanti
Agenti di carica
Gas propulsore

⁽¹⁾ Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE.

⁽²⁾ Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.